



**Giustizia amministrativa**  
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio di Stato**  
**Tribunali Amministrativi Regionali**

**News n. 19 del 6 febbraio 2023**  
**a cura dell'Ufficio del massimario**

La Corte di giustizia UE si esprime sulla possibilità per il giudice nazionale di astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell'Unione.

**Corte di giustizia UE, sezione VI, ordinanza 15 dicembre 2022, C-144/22, Eredi Raimondo Bufarini S.r.l.**

**Unione europea - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE – Giudice nazionale di ultima istanza - Obbligo di rinvio pregiudiziale - Esclusione - Limiti e condizioni.**

*L'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto in-terno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell'Unione e risolverla sotto la propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si imponga con un'evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L'esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all'Unione europea.*

*Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte (1).*

(1) I. – Con la sentenza in rassegna, la Corte di giustizia UE, decidendo la questione sollevata da Cons. Stato, sez. IV, sentenza non definitiva, 25 gennaio 2022, n. 490 (oggetto della News US, n. 16 del 15 febbraio 2022) ha affermato il principio di cui in massima. Nell'affrontare la questione che era stata specificamente sottoposta al suo vaglio – ovvero il modo in cui il giudice del rinvio pregiudiziale ha l'obbligo di dimostrare perché gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima

interpretazione così da rendere pleonastico il rinvio stesso - non fornisce, tuttavia, una risposta circostanziata, né individua criteri chiari e inequivocabili (che erano stati chiesti con l'ordinanza di rimessione), ma si è limitata ad affermare genericamente che il giudice di ultima istanza debba *“aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte”*, rinviando per il resto alla propria decisione 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C-561/19.

E' evidente, dunque, come la Corte UE non abbia chiarito se l'osservanza del predetto requisito (ovvero la dimostrazione che gli altri giudici adotterebbero la medesima interpretazione della norma) debba essere accertata *“in modo soggettivo”*, vale a dire se i giudici di ultima istanza possano limitarsi ad esporre i motivi per cui ritengono che la propria interpretazione del diritto dell'Unione in discussione dinanzi ad essi sarebbe identica a quelle dei giudici degli altri Stati membri o della Corte; oppure se sia sufficiente che i giudici di ultima istanza indichino *“in modo oggettivo”* i motivi per i quali non sussistono ragionevoli dubbi in merito all'interpretazione e all'applicazione del diritto dell'Unione, senza prendere in esame l'interpretazione che potrebbero adottare altri giudici e tenendo conto del fatto che tale diritto utilizza una terminologia a esso propria, del tenore letterale della disposizione di detto diritto in questione, del contesto in cui tale disposizione si colloca, degli obiettivi di tutela a essa sottesi, nonché dello stadio di evoluzione del diritto dell'Unione nel momento in cui detta disposizione deve essere applicata.

La sentenza in definitiva non scioglie i dubbi sollevati dal giudice del rinvio, ma si limita a riaffermare che in presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti – in seno agli organi giurisdizionali di un medesimo Stato membro o tra organi giurisdizionali di Stati membri diversi– relativi all'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (e portata a conoscenza del giudice nazionale di ultima istanza), quest'ultimo *“deve prestare particolare attenzione nella sua valutazione riguardo a un'eventuale assenza di ragionevole dubbio quanto all'interpretazione corretta della disposizione dell'Unione di cui trattasi e tenere conto, segnatamente, dell'obiettivo perseguito dalla procedura pregiudiziale che è quello di assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione”*.

Né la Corte si è pronunciata, dichiarandola irricevibile, sulla seconda (e importante) questione posta dal giudice del rinvio: se l'art. 267 TFUE, letto alla luce dei principi di indipendenza dei giudici e di ragionevole durata del processo, possa essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice supremo nazionale, che abbia respinto la domanda di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto dell'Unione, possa essere sottoposto, *ipso iure* oppure a discrezione della parte che propone l'azione, a un procedimento per responsabilità civile e disciplinare.

II. – La Corte di giustizia, dopo aver descritto le ragioni del rinvio, la normativa applicabile e analizzato le argomentazioni delle parti, ha osservato quanto segue:

- a) con la questione oggetto del rinvio pregiudiziale, il giudice del rinvio ha rilevato di essere un giudice di ultima istanza nell'ambito dell'ordinamento italiano, di essere chiamato a pronunciarsi su una controversia relativa all'applicazione di una normativa nazionale volta a trasporre il diritto dell'Unione e che, in tale controversia, viene dedotta una questione riguardante l'interpretazione e l'applicazione di detto diritto;
- b) il giudice del rinvio osserva che nella sentenza del 6 ottobre 1982, C-283/81, Cilfit e a. (in *Foro it.*, 1983, IV, 63), la Corte ha precisato che, al fine di evitare che in uno Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con il diritto dell'Unione, laddove non sia previsto alcun ricorso giurisdizionale avverso la decisione di un giudice nazionale, quest'ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte, ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE, quando è chiamato a pronunciarsi su una questione di interpretazione del diritto dell'Unione;
- c) secondo detta sentenza, i giudici nazionali non sarebbero, per contro, tenuti a disporre il rinvio pregiudiziale, in particolare, qualora la corretta applicazione del diritto dell'Unione si imponga con un'evidenza tale da non lasciar adito ad alcun dubbio ragionevole;
- d) tuttavia, i criteri che consentono di determinare la presenza di una siffatta situazione, enunciati in detta sentenza e nella giurisprudenza successiva, sarebbero difficili da accertare;
- d1) in particolare l'errata applicazione di tali criteri potrebbe far sorgere la responsabilità civile dei giudici supremi italiani sulla base dell'art. 2, comma 3-bis, della legge del 13 aprile 1988, n. 117 – risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati, disposizione ai sensi della quale, in caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione, si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte. Pertanto, tali giudici sarebbero costretti, per prevenire la proposizione dell'azione di risarcimento danni, a disporre sistematicamente il rinvio pregiudiziale, allungando così la durata del procedimento, in violazione del principio di ragionevole durata del processo, sancito dalla Costituzione italiana e dal diritto dell'Unione;
- d2) per quanto riguarda, in particolare, il requisito, applicabile ai giudici nazionali di ultima istanza che siano certi dell'interpretazione e dell'applicazione da dare al diritto dell'Unione, di dimostrare in maniera circostanziata che la medesima evidenza si impone anche ai giudici degli altri Stati membri e alla Corte, requisito che risulterebbe dalle sentenze 6 ottobre 1982, *Cilfit e a.*, e 28 luglio 2016, C-379/15, Association France Nature Environnement, (in *Riv. giur. urbanistica*, 2017, 436, con nota di PIERONI) sarebbe difficile, se non impossibile, escludere il "minimo dubbio" relativamente all'eventualità che un giudice di un altro Stato membro o la

Corte decida la medesima questione in maniera, anche soltanto in parte, divergente;

d3) la prova circostanziata dell'evidenza dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto dell'Unione costituirebbe una *probatio* diabolica. Il requisito così formulato dalla Corte avrebbe come conseguenza che i giudici nazionali di ultima istanza sarebbero costretti ad adire la Corte in via pregiudiziale ogni qualvolta una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione, sollevata nell'ambito della controversia di cui sono investiti, non sia identica a una questione che è già stata oggetto di una sentenza pregiudiziale della Corte;

- e) il Consiglio di Stato chiede se l'osservanza di detto requisito debba essere accertata soggettivamente, ossia se i giudici di ultima istanza debbano esporre i motivi per cui ritengono che la propria interpretazione del diritto dell'Unione in discussione dinanzi ad essi sarebbe identica a quelle dei giudici degli altri Stati membri o della Corte, se questi ultimi fossero chiamati a interpretare le medesime disposizioni, oppure se sia sufficiente che i giudici di ultima istanza indichino in modo oggettivo i motivi per i quali non sussistono ragionevoli dubbi in merito all'interpretazione e all'applicazione del diritto dell'Unione, senza prendere in esame l'interpretazione che potrebbero adottare altri giudici e tenendo conto del fatto che tale diritto utilizza una terminologia a esso propria, del tenore letterale della disposizione di detto diritto in questione, del contesto in cui tale disposizione si colloca, degli obiettivi di tutela a essa sottesi, nonché dello stadio di evoluzione del diritto dell'Unione nel momento in cui detta disposizione deve essere applicata;
- f) il giudice del rinvio ritiene che si debba seguire la seconda di tali alternative, in quanto essa consentirebbe di evitare di dover fornire una *probatio* diabolica e garantirebbe la concreta attuazione della deroga all'obbligo di rinvio, enunciata nella citata sentenza del 6 ottobre 1982, *Cilfit*;
- g) tale giudice ha chiesto, inoltre, se l'articolo 267 TFUE, letto alla luce dei principi di indipendenza dei giudici e di ragionevole durata del processo, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice supremo nazionale, il quale abbia preso in esame e respinto la domanda di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto dell'Unione, possa essere sottoposto, *ipso iure* oppure a discrezione della parte che propone l'azione, a un procedimento per responsabilità civile e disciplinare;
- h) il giudice del rinvio ha precisato di aver sollevato la questione pregiudiziale solo per il caso in cui la Corte ritenga che un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, debba conformarsi al suo obbligo di adire la Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, qualora non sia possibile dimostrare in maniera circostanziata che i giudici degli altri Stati membri e la Corte fornirebbero una risposta identica a quella individuata dal primo giudice alla questione di interpretazione del diritto dell'Unione che si pone dinanzi al medesimo;
- i) con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale di ultima istanza, il

quale, tenendo conto della necessità di interpretare le norme dell'Unione alla luce dell'insieme delle disposizioni di tale diritto, delle finalità dello stesso e del suo stadio di evoluzione nel momento in cui deve essere applicato, ritenga che la corretta interpretazione della disposizione del diritto dell'Unione applicabile alla controversia di cui è investito si imponga con un'evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio deve -per potersi astenere dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione della disposizione in parola- dimostrare in maniera circostanziata che, dal punto di vista soggettivo, gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione di detta disposizione;

i1) a tal riguardo, qualora non esista alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno avverso la decisione di un giudice nazionale, quest'ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d'interpretazione del diritto dell'Unione (sentenza del 6 ottobre 2021, *Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi*, C-561/19, punto 32 e giurisprudenza ivi citata, in *Foro It. Rep*, 2021, *Unione europea e Consiglio d'Europa*, n.° 1059);

i2) tuttavia, secondo una giurisprudenza costante della Corte, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell'Unione e risolverla sotto la propria responsabilità qualora l'interpretazione corretta del diritto dell'Unione s'imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (sentenza 6 ottobre 2021, *cit.*, punto 39);

i3) prima di concludere nel senso dell'esistenza di una situazione di tal genere, il giudice nazionale di ultima istanza deve maturare il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe altresì agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Corte (6 ottobre 2021, C-561/19, *cit.*, punto 40 e giurisprudenza ivi citata);

i4) inoltre, la configurabilità della suddetta eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all'Unione europea (6 ottobre 2021, *cit.*, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Si deve innanzitutto tener conto del fatto che le disposizioni del diritto dell'Unione sono redatte in diverse lingue e che le varie versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura (sentenza 6 ottobre 2021, *cit.*, punto 42 e giurisprudenza ivi citata);

i5) secondo giurisprudenza costante della Corte, una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione della disposizione

medesima, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme dell'U-unione devono essere, infatti, interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell'Unione (sentenza 6 ottobre 2021, cit., punto 43);

j) se è vero che un giudice nazionale di ultima istanza non può certamente essere tenuto a effettuare, a tal riguardo, un esame di ciascuna delle versioni linguistiche della disposizione dell'Unione di cui trattasi, ciò non toglie che esso deve tener conto delle divergenze tra le versioni linguistiche di tale disposizione di cui è a conoscenza, segnatamente quando tali divergenze sono esposte dalle parti e sono comprovate (sentenza 6 ottobre 2021, cit., punto 44);

j1) ciascuna disposizione di diritto dell'Unione deve essere collocata nel suo contesto e interpretata alla luce dell'insieme delle disposizioni di tale diritto, delle sue finalità e dello stadio della sua evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione in parola (sentenza 6 ottobre 2021, cit., punto 46);

j2) pertanto, solo nel caso in cui un giudice nazionale di ultima istanza, con l'ausilio dei criteri interpretativi sopra menzionati (punti da i3) a j1)), concluda per l'assenza di elementi atti a far sorgere un dubbio ragionevole quanto all'interpretazione corretta del diritto dell'Unione, potrà astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell'Unione e risolverla sotto la propria responsabilità (sentenza 6 ottobre 2021, cit., punto 47);

k) ciò posto, la mera possibilità di effettuare una o diverse altre letture di una disposizione del diritto dell'Unione, nei limiti in cui nessuna di queste altre letture appaia sufficientemente plausibile al giudice nazionale interessato, segnatamente alla luce del contesto e della finalità di detta disposizione, nonché del sistema normativo in cui essa si inserisce, non può essere sufficiente per considerare che sussista un dubbio ragionevole quanto all'interpretazione corretta di tale disposizione (sentenza 6 ottobre 2021, cit., punto 48);

l) tuttavia, quando l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti – in seno agli organi giurisdizionali di un medesimo Stato membro o tra organi giurisdizionali di Stati membri diversi – relativi all'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale è portata a conoscenza del giudice nazionale di ultima istanza, esso deve prestare particolare attenzione nella sua valutazione riguardo a un'eventuale assenza di ragionevole dubbio quanto all'interpretazione corretta della disposizione dell'Unione di cui trattasi e tenere conto, segnatamente, dell'obiettivo perseguito dalla procedura pregiudiziale che è quello di assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione (sentenza 6 ottobre 2021, cit., punto 49);

m) dalle considerazioni che precedono non risulta che un giudice nazionale di ultima istanza, per stimare che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si imponga con un'evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio e astenersi, per tale motivo, dal sottoporre alla Corte una questione di

interpretazione di detto diritto, debba “dimostrare in maniera circostanziata” che la medesima evidenza si impone anche ai giudici degli altri Stati membri e alla Corte;

m1) ne risulta che i giudici nazionali di ultima istanza devono valutare, sotto la propria responsabilità, in maniera indipendente e con tutta la dovuta attenzione, se si trovino nell’ipotesi menzionata al punto i2) (v., in tal senso, sentenza 6 ottobre 2021, cit., punto 50);

m2) a tal riguardo, qualora un giudice nazionale di ultima istanza ritenga di trovarsi in detta ipotesi, la motivazione della sua decisione deve far emergere che l’interpretazione del diritto dell’Unione si è imposta al giudice in parola con un’evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, cit., punto 51);

m3) laddove un giudice nazionale di ultima istanza, il quale ritenga di trovarsi in detta situazione, abbia maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei criteri interpretativi menzionati ai predetti punti da i4) a j1) e delle considerazioni esposte ai punti da j2) a l), che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte condividerebbero la sua analisi, tale giudice nazionale può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità;

n) per quanto concerne la sentenza del 28 luglio 2016, C-379/15 cit., a cui fa riferimento il giudice del rinvio, occorre rilevare che, sebbene la Corte abbia affermato, al punto 51 di tale sentenza, che il giudice nazionale le cui decisioni non siano soggette a ricorso giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale in presenza del minimo dubbio riguardo all’interpretazione o alla corretta applicazione del diritto dell’Unione, da detto punto 51 emerge che tale obbligo si impone solo qualora venga previsto, nell’ambito del procedimento principale, di avvalersi della facoltà eccezionale, in capo ai giudici nazionali, di decidere di mantenere, alle condizioni enunciate nella sentenza del 28 febbraio 2012, C-41/11, *Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne*, taluni effetti di un atto nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione;

n1) parimenti, è solo rispetto a tale facoltà eccezionale che la Corte ha dichiarato, al punto 52 della sentenza del 28 luglio 2016, C-379/15, che l’assenza di ragionevole dubbio relativamente all’esercizio della stessa necessita di una prova circostanziata;

n2) dagli elementi presentati alla Corte non risulta che l’esercizio di detta facoltà eccezionale sia in discussione nel procedimento principale;

o) alla luce delle considerazioni che precedono, in risposta alla prima questione, l’art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale

da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L'esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all'Unione. Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte;

p) in relazione alla seconda questione, la Corte l'ha dichiarata irricevibile, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, per le seguenti ragioni:

p1) secondo una costante giurisprudenza della Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte, le quali godono di una presunzione di rilevanza;

p2) pertanto, quando la questione sollevata riguarda l'interpretazione o la validità di una norma di diritto dell'Unione, la Corte è, in linea di principio, obbligata a pronunciarsi, salvo qualora appia manifestamente che l'interpretazione richiesta non ha alcun legame con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia ipotetico, o qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari rispondere in modo utile a tale questione (sentenza 5 maggio 2022, C-567/20, Zagrebačka banka, punto 43 e giurisprudenza ivi citata, in *Foro it., Rep. 2022, Unione europea e Consiglio d'Europa*);

p3) nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che il procedimento principale riguarda la contestazione, da parte di un operatore economico, di una decisione amministrativa che lo ha diffidato a presentare una notifica e un rapporto di sicurezza richiesti dalla normativa nazionale relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e non già l'affermazione della responsabilità civile e disciplinare di un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno. Pertanto, la seconda questione non ha alcuna relazione con l'oggetto del procedimento principale;

q) la terza questione, che era stata sollevata solo in caso di risposta affermativa alla prima, è stata dichiarata improcedibile in considerazione della risposta fornita alla prima questione.

III-. In relazione al tema oggetto della decisione in commento, per completezza si segnalano i seguenti precedenti:



r) Cons. Stato, sez. IV, sentenza non definitiva 21 luglio 2022, n. 6410 (oggetto della News US dell'UM n. 91 dell'8 settembre 2022), che ha rimesso alla Corte di giustizia UE i seguenti quesiti interpretativi:

r1) se la corretta interpretazione dell'art. 267 TFUE imponga al giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di operare il rinvio pregiudiziale su una questione di interpretazione del diritto unionale rilevante nell'ambito della controversia principale, anche qualora possa escludersi un dubbio interpretativo sul significato da attribuire alla pertinente disposizione europea – tenuto conto della terminologia e del significato propri del diritto unionale attribuibili alle parole componenti la relativa disposizione, del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell'ambito del giudizio nazionale – ma non sia possibile provare in maniera circostanziata, sotto un profilo soggettivo, avuto riguardo alla condotta di altri organi giurisdizionali, che l'interpretazione fornita dal giudice precedente sia la stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di giustizia ove investiti di identica questione;

r2) se – per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi – sia possibile interpretare l'art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ruscato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l'azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare.

Oggetto dei quesiti sono anche talune questioni sostanziali in tema di requisiti di ammissione degli aspiranti partecipanti al concorso notarile;

s) Cons. Stato, sez. IV, sentenza non definitiva, 14 luglio 2022, n. 6013 (oggetto della News US n. 84 del 4 agosto 2022), con la quale sono state rimesse, in via pregiudiziale, due questioni identiche a quelle oggetto della decisione in commento:

s1) “se la corretta interpretazione dell'art. 267 TFUE imponga al giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di operare il rinvio pregiudiziale su una questione di interpretazione del diritto unionale rilevante nell'ambito della controversia principale, anche qualora possa escludersi un dubbio interpretativo sul significato da attribuire alla pertinente disposizione europea - tenuto conto della terminologia e del significato propri del diritto unionale attribuibili alle parole componenti la relativa disposizione, del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell'ambito del giudizio nazionale – ma non sia possibile provare

in maniera circostanziata, sotto un profilo soggettivo, avuto riguardo alla condotta di altri organi giurisdizionali, che l'interpretazione fornita dal giudice precedente sia la stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di giustizia ove investiti di identica questione”;

s2) “se – per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi – sia possibile interpretare l'art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l'azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare”;

t) Cons. Stato, sez. IV, sentenza non definitiva, 25 gennaio 2022, n. 490 (oggetto della News US n. 16 del 15 febbraio 2022) con la quale sono state sottoposte alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale, le medesime questioni inerenti al perimetro dell'obbligo di rinvio pregiudiziale e, segnatamente:

t1) se la corretta interpretazione dell'art. 267 TFUE imponga al giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di operare il rinvio pregiudiziale su una questione di interpretazione del diritto unionale rilevante nell'ambito della controversia principale, anche qualora possa escludersi un dubbio interpretativo sul significato da attribuire alla pertinente disposizione europea, ma non sia possibile provare in maniera circostanziata, sotto un profilo soggettivo, avuto riguardo alla condotta di altri organi giurisdizionali, che l'interpretazione fornita dal giudice precedente sia la stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di Giustizia ove investiti di identica questione;

t2) se sia possibile interpretare l'art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l'azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare;

u) Cons. Stato, sez. IV, sentenza non definitiva 14 settembre 2021, n. 6290 (oggetto della News US n. 78 del 4 ottobre 2021) con la quale sono state sottoposte alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale, questioni inerenti al perimetro dell'obbligo di rinvio pregiudiziale e, in particolare:

u1) l'ipotesi in cui possa escludersi un dubbio interpretativo sul significato da attribuire alla pertinente disposizione europea ma non sia possibile provare in maniera circostanziata che l'interpretazione fornita dal giudice precedente sia la stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di giustizia ove investiti di identica questione;

u2) se sia possibile interpretare l'art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di

rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto UE, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l'azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare.

Oggetto dei quesiti sono anche talune questioni sostanziali in tema di disciplina dei depositi fiscali, sottoposte alla Corte per l'ipotesi di ritenuta sussistenza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale;

v) Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 11 maggio 2021, n. 3707 (oggetto della News US n. 49 del 26 maggio 2021) con la quale il giudice di appello dubita (rimettendo la questione alla Corte di giustizia UE) della compatibilità eurounitaria della disciplina interna che individua le modalità di computo della tariffa per le attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria, non imponendo di attenersi al principio dell'integrale ristoro dei costi concretamente affrontati e debitamente documentati dagli operatori in relazione a tali attività e, inoltre, vincolando l'autorità amministrativa al conseguimento di un risparmio di spesa rispetto ai pregressi criteri di computo del compenso, con riferimento ai principi in tema di mercato unico e di concorrenza di cui agli articoli 18, 26, 49, 54 e 55 TFUE, agli artt. 3 e 13 della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, nonché agli artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea;

z) Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 26 gennaio 2021, n. 777 (oggetto della News US n. 15 dell'8 febbraio 2021), che ha rimesso alla Corte di giustizia UE tre articolate questioni pregiudiziali: le prime due, incentrate sulla compatibilità della normativa nazionale relativa alle locazioni brevi con il diritto dell'Unione e, in particolare, con il principio di libera prestazione di servizi di cui all'art. 56 TFUE; la terza, relativa al ruolo rivestito dal giudice nazionale nella formulazione del quesito da sottoporre alla Corte di giustizia.

La questione è stata decisa con sentenza della Corte UE, 22 dicembre 2022, C-83/21 (oggetto della News UM n. 13 del 27 gennaio 2023), la quale ha stabilito che:

z1) l'art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che:

- in primo luogo, esso non osta alla normativa di uno Stato membro che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento e dalla modalità attraverso cui essi intervengono, riguardo a locazioni di durata non superiore a 30 giorni concernenti beni immobili situati nel territorio di tale Stato membro, di raccogliere e successivamente comunicare all'amministrazione fiscale nazionale i dati relativi ai contratti di locazione stipulati a seguito della loro intermediazione e, qualora tali prestatori abbiano incassato i canoni o i corrispettivi corrispondenti oppure siano intervenuti nella loro percezione, di prelevare alla fonte l'ammontare dell'imposta dovuta sulle somme versate dai conduttori ai locatori e di versarlo all'Erario di detto Stato membro;
- in secondo luogo, esso osta alla normativa di uno Stato membro che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, riguardo a locazioni di durata non superiore a 30 giorni concernenti beni immobili situati nel territorio di tale Stato membro, qualora tali prestatori abbiano

incassato i canoni o i corrispettivi corrispondenti oppure siano intervenuti nella loro percezione e risiedano o siano stabiliti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di imposizione, di designare un rappresentante fiscale residente o stabilito nel territorio dello Stato membro di imposizione;

z2) l'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in presenza di una questione di interpretazione del diritto dell'Unione sollevata da una delle parti nel procedimento principale, la determinazione e la formulazione delle questioni da sottoporre alla Corte spettano soltanto al giudice nazionale e tali parti non possono imporne o modificarne il tenore.

